

# **CODICE CIVILE**

## **Art. 844.**

### **IMMISSIONI**

1. Il proprietario di un fondo non puo` impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilita`, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

2. Nell'applicare questa norma l'autorita` giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprieta`. Puo` tener conto della prioritita` di un determinato uso.

## **Art. 1218.**

### **RESPONSABILITA` DEL DEBITORE**

1. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e` tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e` stato determinato da impossibilita` della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

## **Art. 1490.**

### **GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA**

1. Il venditore e` tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e` destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

## **Art. 1495.**

### **TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE**

1. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

2. La denuncia non e` necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

3. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo` sempre far valere la garanzia, purche` il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

## **Art. 1669.**

### **ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI**

1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della

costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e` responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.

**Art. 2043.**

**RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO**

1. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).